



CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 216

SEDUTA IN DATA 12/12/2018

OGGETTO:INDIRIZZI APPLICATIVI IN MERITO AL TITOLO II – TITOLI ABILITATIVI – CAPO I E III
DEL D.P.R. 380 DEL 2 GIUGNO 2001 E S.M.I.

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Dicembre alle ore 09:45 si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

MARTANO CLAUDIO	Sindaco	Presente
OLIA MANUELA	Vice Sindaca	Presente
ANFOSSI GIULIA	Assessore	Presente
CEPPI MASSIMO	Assessore	Presente
GASPARDO MORO MASSIMO	Assessore	Presente
MASSUCCO CARLO	Assessore	Presente
PASCHERO ANNA	Assessore	Presente
ZOPEGNI MARINA	Assessore	Assente

e così in numero sufficiente a validamente deliberare.

Assume la Presidenza il Sig. Claudio Martano
con l'assistenza del Segretario Generale Sig. Paolo Morra

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Servizio Edilizia avente ad oggetto "INDIRIZZI APPLICATIVI IN MERITO AL TITOLO II – TITOLI ABILITATIVI – CAPO I E III DEL D.P.R. 380 DEL 2 GIUGNO 2001 E S.M.I.”.

Preso atto che l'attività di modifica portata avanti dal legislatore è stata finalizzata, nell'ultimo decennio, alla semplificazione procedurale dell'attività edilizia, ed è sostanzialmente riassumibile nei seguenti punti:

o introduzione della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** con il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 che ha riformulato interamente l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Sostituendo, nella maggior parte dei casi, la DIA (denuncia di inizio attività);

o riforma dell'art. 6 del D.P.R. 380/01 (Attività edilizia libera), iniziata con l'entrata in vigore della L 73/2010, il 26 maggio 2010, e proseguita attraverso L 134/2012, L 164/2014, L 221/2015, L 222/2016, dichiaratamente rivolta alla semplificazione procedurale dell'attività edilizia di minore rilevanza, con la liberalizzazione degli interventi di cui al comma 1 di detto articolo, ovvero:

gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

o Introduzione di disposizioni in materia di modulistica unica e standardizzata con il D.Lgs 126/2016 e definizione delle modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione, nonché disciplinamento delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e concentrazione dei regimi amministrativi.

o Individuazione con il successivo decreto legislativo n. 222/2016 (Tabella A) delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività («Scia»), nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso con introduzione dell'art. 6bis all'interno del TU dell'Edilizia, il cui comma 1

conferisce carattere residuale alla CILA, ovvero l'applicabilità della stessa per tutte le opere non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22;

o abrogazione dell'art 25 del D.P.R. 380/01, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, e sostituzione del Certificato di Agibilità con la Segnalazione Certificata di Agibilità;

o stesura del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018 - Allegato 1): la tabella allegata al DM ha carattere ricognitivo ed individua, per ciascuna delle categorie di intervento ascritte dall'art. 6 del DPR 380/2001 all'edilizia libera, l'elenco delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio, per un totale di 58 elementi oggetto di intervento.

Dato atto, quindi, che l'attuale normativa edilizia ben definisce a quale regime abilitativo gli interventi edilizi debbano essere assoggettati;

Considerato che per tutti gli interventi è fatto, comunque, obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e le altre norme di settore, quali norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica e norme del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Visto l'art. 8 comma 7 della LR 20/2009, che recita: "I comuni stabiliscono modalità di controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla DIA e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri: a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro sei mesi dalla comunicazione di fine dei lavori o, in assenza di tale comunicazione, entro sei mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo; b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione."

Considerato che gli artt. 6bis e 22 non stabiliscono espressamente che alla presentazione segua l'attivazione di un procedimento edilizio né prevede alcun obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere ad una attività di controllo del singolo intervento comunicato, essendo la responsabilità di quanto dichiarato in capo al privato interessato e, di quanto asseverato, del professionista tecnico abilitato.

Ritenuto che, pertanto, le comunicazioni inviate possono, pertanto, essere archiviate dallo Sportello per l'Edilizia, tenuto conto che l'eventuale accertamento della legittimità di tali interventi potrà essere attuato, in ogni caso, dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'esercizio dei generali poteri di vigilanza e controllo sull'attività edilizia prevista dall'articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001.

Richiamati gli obblighi di legge in materia di verifica delle dichiarazioni rese sotto propria responsabilità nonché l'esigenza di una certa cautela, dovuta anche a diverse imprecisioni riscontrate in una prima fase di verifica effettuata dagli uffici dell'Edilizia Privata, fa ritenere necessario e opportuno effettuare una attività di controllo sulle comunicazioni di inizio lavori inoltrate.

Visto il consistente numero di comunicazioni inviate (nel corso del 2017 sono state registrate 288 CILA, 50 Agibilità e 148 SCIA) e considerato il ridotto numero delle risorse umane a disposizione degli uffici, si reputa corretto eseguire controlli, formali e di merito, a campione su una percentuale minima del venti per cento delle comunicazioni depositate ai sensi degli artt. 6bis e 22 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., con modalità che saranno meglio definite con successivo provvedimento dirigenziale.

Fatti salvi i controlli previsti dal "Regolamento sistema integrato dei controlli interni", Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.6 in data 13 febbraio 2013 e Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n.61 in data 28 luglio 2015

Dato atto che il software per la gestione delle pratiche edilizie permette di effettuare estrazioni a campione, operate in modo casuale;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

Vista la legge n. 73 del 22 maggio 2010;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
Vista la legge 11 novembre 2014, n. 164;
Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 134

Per quanto sopra esposto l'assessore *CEPPI Massimo* propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. Di ricorrere a procedure di selezione casuale di una percentuale prestabilita di pratiche edilizie contenenti dichiarazioni, asseverazioni ovvero certificazioni;
2. Di disporre pertanto il "controllo di merito" a campione delle seguenti pratiche edilizie:
 - comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6 bis del D.P.R. 380/01)
 - segnalazione certificata di inizio attività (art. 22 del D.P.R. 380/01)
 - segnalazione certificata di agibilità (art. 24 del D.P.R. 380/01)

nella misura pari al 20% degli inoltri come previsto dall'art. 8 della L.R. 20/2009;

3. di disporre l'effettuazione di un controllo puramente formale, propedeutico ad un'eventuale dichiarazione di irricevibilità, delle pratiche non estratte dalla procedura di selezione automatica ovvero nella misura dell'80% degli inoltri;
4. di approvare per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, di procedere all'archiviazione, da parte dello Sportello per l'Edilizia, delle comunicazioni/segnalazioni di cui al punto precedente non sorteggiate dal sistema, e pari all'80% degli inoltri;
5. di informare il proponente dell'intervento in merito alla tipologia di controllo effettuato sulla comunicazione/segnalazione inoltrata;
6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione dei tempi e delle modalità per l'attuazione del presente provvedimento;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
8. Si dà atto che il provvedimento assunto non ha rilevanza contabile.
9. di individuare quale responsabile del procedimento del presente atto l'Ing. Andrea Verucchi;

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1° - Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "INDIRIZZI APPLICATIVI IN MERITO AL TITOLO II – TITOLI ABILITATIVI – CAPO I E III DEL D.P.R. 380 DEL 2 GIUGNO 2001 E S.M.I."

2° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

Segretario Generale

Paolo Morra

Documento firmato digitalmente

Sindaco

Claudio Martano

Documento firmato digitalmente